

Ordine Delle Professioni Infermieristiche Provincia di Sondrio
Via Aldo Moro 38/E
23100 Sondrio



REGOLAMENTO
RICHIESTA ED ESECUZIONE ESAME
DELLA LINGUA ITALIANA E NORME
CHE REGOLANO LA PROFESSIONE
PER CITTADINI STRANIERI

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 02/04/2024 con delibera n. 65/2024
(allegato al verbale n.4/24)

GESTIONE DELL'ESAME DI LINGUA ITALIANA

INDICE

art. 1 Normativa di riferimento.....	pag. 1
art. 2 Iscrizione all'Albo.....	pag. 1
art. 3 Richiesta esame lingua Italiana per i cittadini stranieri.....	pag. 1
art. 4 Struttura della prova d'esame di lingua Italiana.....	pag. 2
art. 5 Composizione Commissione esaminatrice.....	pag. 2
art. 6 Contributo economico a carico dei candidati.....	pag. 2
art. 7 Comunicazione risultato dell'esame.....	pag. 2
art. 8 Non superamento prova d'esame.....	pag. 2

Regolamento dell'OPI Sondrio per lo svolgimento dell'esame per la conoscenza della lingua italiana per l'iscrizione all'Albo Infermieri/Ped dei Cittadini stranieri che abbiano ottenuto riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Salute e dell'esame per la conoscenza della lingua italiana e disposizioni sulla professione previsto dal punto e) della Circolare del Ministero della Sanità n. DPS/III/L. 40/00-1259 del 12 aprile 2000, per l'iscrizione all'Albo dei Cittadini stranieri non comunitari che abbiano ottenuto il riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Salute

art. 1 Normativa di riferimento

La normativa di riferimento è costituita da:

- a) art. 50.8bis D.P.R. 394/99 per i cittadini non comunitari ai sensi della quale, ove il sanitario non si iscriva all'Albo entro due anni dal decreto di riconoscimento del titolo, questo perde efficacia.
- b) art. 7 D.lg. 206/07 per i cittadini provenienti dalla UE.

art. 2 Iscrizione all'Albo

Per l'iscrizione all'Albo, com'è noto, è poi necessario avere sostenuto e superato un esame che certifichi:

- a) la conoscenza della lingua italiana (per tutti indifferentemente);
- b) la conoscenza della normativa Italiana relativa all'esercizio professionale (solo per coloro che provengono da Paesi extra UE).

art. 3 Richiesta esame lingua Italiana per i cittadini stranieri

La domanda per partecipare alla prova d'esame può essere richiesta da coloro che sono in possesso del riconoscimento del titolo di Infermiere / Infermiere Pediatrico da parte del Ministero della Salute.

La richiesta deve essere presentata presso la Segreteria dell'Ordine.

Sarà cura della segreteria dell'OPI di Sondrio indicare la sede fuori provincia di svolgimento dell'esame.

Nella richiesta si dichiara anche che il candidato non ha mai sostenuto esami precedentemente o che sono trascorsi almeno tre mesi dal precedente esame.

Al momento della presentazione della richiesta della prova d'esame verranno definiti al candidato alcuni consigli circa il materiale utile per prepararsi.

art. 4 Struttura della prova d'esame

L'esame che consiste in due prove, sarà espletato presso altro OPI concordato con la segreteria dell'Ordine.

art. 6 Contributo economico a carico dei candidati

L'onere della prova è a carico dell'interessato ed è stabilito dall'OPI presso il quale è sostenuto l'esame. Le spese di trasporto saranno a carico dell'OPI di Sondrio e stimate al costo del trasporto pubblico locale.

art. 7 Comunicazione risultato dell'esame

Il Presidente della Commissione esaminatrice comunica l'esito dell'esame all'esaminato, e all'Ordine professionale di Sondrio.

art. 8 Non superamento prova d'esame

Qualora il candidato non risulti idoneo, può chiedere di effettuare nuovamente l'esame, ma non oltre tre volte nell'anno e non prima che siano passati tre mesi dalla prova negativa.

Le spese di trasporto volte a sostenere esami successivi al primo, si intendono a carico dell'interessato.

L'eventuale esito negativo viene comunicato da parte dell'Ordine titolato all'esecuzione dell'esame al Ministero della Salute, alla FNOPI e a tutti gli OPI d'Italia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni normative del Ministero della Salute e della FNOPI.

ESAME DI LINGUA ITALIANA - Informativa In riferimento:

- Alla direttiva 2005/36/CE dell'art. 53 779/2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
- All'art. 50.8bis D.P.R. 394/99 per i cittadini non comunitari ai sensi della quale, ove il sanitario non si iscriva all'Albo entro due anni dal decreto di riconoscimento del titolo, questo perde efficacia
- All'art. 7 d.lgs. 206/07 per i cittadini provenienti dalla UE.
- Ai Decreti di riconoscimento pubblicati in Gazzetta relativi ai cittadini stranieri comunitari dove esplicitamente disposto che l'OPI territorialmente competente provvede ad accertare il possesso delle conoscenze linguistiche per lo svolgimento della professione
- Alla circolare n. 7/09 della FNOPI
- Alla delibera n. 4/2020 del 07/01/2020 di questo OPI